



# COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)  
Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

Prot. n. 3701

Brossasco li, 30.11.2022

N. Reg. Ord. 58 / 2022

## **Revoca dell'Ordinanza n. 54 del 18.11.2022 per la combustione dei residui vegetali deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale.**

### **IL SINDACO**

**Considerato** che, ai sensi dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2916 del 26.02.2021 il Comune di BROSSASCO ricade nella zona montana denominata IT0121;

**Considerato** inoltre che:

- ✓ Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 04.10.2018, numero 15 (norme di attuazione della Legge 21.11.2000 n.353 -Legge quadro in materia di incendi boschivi) e l'approvazione del piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano (così come previsto con Legge 7 luglio 2009 numero 88), le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate rispetto al precedente impianto normativo;
- ✓ L'abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale dal 1° novembre al 31 marzo;
- ✓ In relazione al comma quarto del medesimo articolo il divieto di accensione fuochi e di abbruciamento di materiale vegetale fino a 50m di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti non si applica nei casi in cui si accendano fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
- ✓ È concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 31 ottobre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.

**Considerato** che, ai sensi del D.G.R. del 26 febbraio 2021, n. 9-2916 *“estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità”*

**Considerato** che, non sussiste alcuna emergenza fitosanitaria disposta da autorità competenti.

**Ritenuto utile e necessario** procedere con la revoca dell'ordinanza n. 54 del 18.11.2022 della deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale;

**Visto** il D.lgs 267/200 e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 04.10.2018 n.15;

**Vista** la Legge Regionale 22.01.2019 n.1;

**Visto** il D. Lgs 03.04.20016 n 152 (Testo Unico Ambiente);

**Vista** la Direttiva Europea 2008/50/CE;

## **ORDINA**

### **DI REVOCARE L'ORDINANZA N. 54 DEL 18.11.2022 DI DEROGA ALL'ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI SUL TERRITORIO COMUNALE;**

Della presente Ordinanza viene data comunicazione al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e al comando carabinieri del comune di Venasca.

IL SINDACO  
(AMORISCO Dott. Paolo)

